

SCHEMA REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSI DI LAUREA
TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 2 AMMISSIONE

Corsi di laurea ad accesso programmato

1. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in **Ingegneria Aerospaziale** è fissato annualmente dal Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati **opzionale** {e della presenza del tirocinio obbligatorio come parte integrante del percorso formativo} così come previsto dalla normativa vigente.
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in **Ingegneria Aerospaziale** devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di aritmetica e algebra, geometria, trigonometria, meccanica elementare, termodinamica, elettrologia, acustica-ottica, chimica, logica e lingua inglese, così come riportato in dettaglio nell'Allegato 4.1.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3 e in base a quanto previsto dal bando di ammissione per quanto attiene le competenze linguistiche.
solo per i cds in lingua inglese
Allo studente è inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2. Il possesso di tale conoscenza sarà valutato con le modalità previste nel bando di ammissione.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.

La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test

opzionale

Per essere ammessi al Corso di laurea in **Ingegneria Aerospaziale** i candidati devono ottenere nel test un punteggio minimo fissato annualmente dal Dipartimento di riferimento del corso di studio su proposta del CCL.

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi, anche con riferimento ai candidati con titolo estero, che sono resi noti attraverso il bando di ammissione.

La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.

E' possibile prevedere una diversa modalità di ingresso per gli studenti ammessi nell'ambito di specifici accordi internazionali.

4. Sono ammessi al Corso di laurea in **Ingegneria Aerospaziale**, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
 - frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi

Commentato [CZ1]: Viene eliminato in quanto nella terza selezione non viene richiesto il punteggio di 24/50 nel test TOLC

aggiuntivi assegnati.

opzionale

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'allegato 2

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 9 IMMATRICOLAZIONI CON RICONOSCIMENTO DI CREDITI PREGESSI, TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI E PASSAGGI DI CORSI DI STUDIO

1. L'immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, i trasferimenti da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCL o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCL propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 24 CFU.
 - per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 75 CFU.

SOLO per i cds ad accesso PROGRAMMATO

3. Nel caso di immatricolazioni con riconoscimento di CFU pregressi, trasferimento o passaggio al primo anno di corso, è necessario avere sostenuto la prova di cui all'art. 2 e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nei tempi e nei modi previsti nel relativo bando di ammissione

4. **Nel caso di immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, di trasferimento o passaggio ad anni successivi al primo**

opzionale

[e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili]

(scegliere una delle seguenti regole)

[gli studenti dovranno sostenere una prova finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per l'accesso secondo le modalità previste dal bando di ammissione]

oppure

[sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri [specificare quali: es. in base al numero di CFU riconosciuti ecc.]

ART. 10 RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari viene effettuato su richiesta dell'interessato entro le scadenze amministrative relative alle carriere degli studenti determinate annualmente con specifico decreto rettoriale secondo le procedure e le modalità pubblicate nel sito di Ateneo.
2. Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;

Commentato [CZ2]: Il titolo precedente era "TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI E PASSAGGI DI CORSI DI STUDIO"

Commentato [CZ3]: aggiunto

Commentato [CZ4]: cfr verbale

Commentato [CZ5]: Comma aggiunto rispetto alla versione precedente del Regolamento

b. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 20%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.

3. In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di **48 CFU** per le seguenti conoscenze e abilità:

- a) conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
- b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

4. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 20 anni dalla loro acquisizione.

5. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:

- nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
- nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
- gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
- negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.

Commentato [CZ6]: Coerente con il RAD
